

833/17/CO1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al n. 1780/2017 R.G.L. promossa

D A

AGUANNO COSTRUZIONI S.R.L., rappresentata e difesa dall'avv. Vitalba Pipitone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Marsala, via Mario Nuccio n. 2.

- ricorrente -

C O N T R O

I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trapani, Via Scontrino n. 28.

- resistente -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

1. Con ricorso depositato in data 27.10.2017, la società indicata in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 599-2017-00006544-40-000, emesso dall'INPS in data 9.9.2017, con il quale le veniva richiesto il pagamento di € 9.662,08 a titolo di contributi e sanzioni, gestione aziende, per il periodo gennaio-maggio 2016. Il predetto avviso di addebito traeva fondamento dal verbale ispettivo n. 8200.90674 del 17.5.2017, con cui venivano contestati alla società ricorrente la violazione dell'art 29 D. Lgs. 276/2003 per fittizia qualificazione del rapporto contrattuale di appalto tra la società ricorrente stessa e la Multiservice soc. coop., e la conseguente mancata corresponsione dei versamenti contributivi in favore dei lavoratori Rallo Paolo, Rallo Vincenzo Antonino e Catalano Vincenzo per il periodo gennaio-maggio 2016.



La ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità dell'avviso di addebito per un duplice ordine di motivi: in primo luogo, in ragione della presunta irregolarità formale, poiché sarebbe stato emesso prima del decorso dei termini per la definizione del ricorso amministrativo presentato al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro; in secondo luogo, per insussistenza nel merito della violazione contestata in quanto il rapporto tra l'Aguanno Costruzioni s.r.l. e la Multiservice soc.coop. andava considerato come contratto di appalto genuino, soddisfacendo tutti i requisiti previsti dalla legge.

L'INPS, costituendosi tempestivamente in giudizio, contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto.

La causa veniva istruita in via documentale e così decisa.

Il ricorso va respinto.

2. Anzitutto, va respinta la censura di carattere formale relativa alla ritenuta violazione dell'art. 24 d.lgs. n. 46/1999, in quanto nel procedimento incoato a seguito di proposizione del ricorso amministrativo non trova applicazione la sospensione feriale dei termini richiamata dalla parte ricorrente. Ne consegue che, essendo spirato alla data del 20.9.2017 il termine di 90 giorni previsto dall'art. 17 d. lgs. 124/2004 per la definizione del ricorso proposto in data 22.6.2017 innanzi al comitato regionale per i rapporti di lavoro, l'emissione e la notifica dell'avviso di addebito del 21.9.2017 deve ritenersi legittima. Appare d'altronde inconferente il disposto di cui all'art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999, applicabile solo in caso di ricorso giudiziale prima dell'emissione dell'avviso di addebito e non già in caso di pendenza di gravame amministrativo, come nel caso di specie.

3. Venendo al merito, appare cruciale stabilire la natura fittizia o genuina dell'appalto stipulato tra la Aguanno Costruzioni s.r.l. e la Multiservice soc.coop. in data 25.1.2016 al fine della esecuzioni di lavori di edilizia privata presso il cantiere attivo in Marsala nella via Bonifacio.

Giova premettere che dal combinato disposto dell'articolo 1655 c.c. e dell'articolo 29 comma 1 del decreto legislativo 276/2003, si evince che i requisiti caratterizzanti il contratto di appalto consistono nella contestuale sussistenza in capo all'appaltatore del rischio d'impresa e dell'organizzazione dei mezzi necessari.



L'art. 29 d.lgs. 276/2003 stabilisce infatti che *“Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”*.

In altri termini, secondo l'attuale disciplina, in caso di interposizione nei rapporti di lavoro, il vero datore di lavoro è colui che esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio in questione e che sostiene il rischio d'impresa collegato a tale esecuzione. Soltanto se l'appaltatore risulterà in concreto in possesso di tali requisiti (esercizio del potere direttivo nei confronti dei lavoratori e assunzione del rischio d'impresa) si sarà in presenza di un appalto genuino.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che *“In relazione al divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, sono leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletabili con mere prestazioni di manodopera o con l'ausilio di attrezzature e mezzi modesti, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore e con assunzione da parte dello stesso dei relativi rischi economici, senza diretti interventi dispositivi e di controllo dell'appaltante sulle persone dipendenti dall'altro soggetto”* (Cass. n. 15693 del 03/07/2009).

Occorre dunque verificare in concreto, anche in caso di attività espletate all'interno dell'azienda appaltante, se il presunto appaltatore abbia dato vita ad un'organizzazione lavorativa autonoma ed abbia assunto, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito.

Applicando i predetti principi al caso in esame, è possibile rilevare l'insussistenza in capo alla società cooperativa appaltatrice Multiservice del requisito dell'organizzazione dei mezzi necessari, in quanto dalle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva risulta non solo che i materiali e le attrezzature sono stati forniti dalla Aguanno Costruzioni s.r.l., ma soprattutto che la manodopera, seppur formalmente fornita da Multiservice soc. coop., è



stata di fatto soggetta alle direttive e al controllo esclusivi dei rappresentanti della società committente, Aguanno Piero e Aguanno Michelangelo, soltanto da questi ultimi ha ricevuto la retribuzione mensile e sempre presso questi ha apposto la firma al contratto di assunzione, mentre nessun ruolo ha svolto di fatto il legale rappresentante della Multiservice, Di Dia Giovanni (cfr. verbali di sommarie informazioni di Rallo Paolo, Rallo Vincenzo Antonino e Catalano Vincenzo – all.ti 14-15-16 memoria INPS).

In particolare, dalle dichiarazioni dei lavoratori rese in sede ispettiva si trae conferma che il datore formale di lavoro non aveva alcun ruolo in merito all'organizzazione della prestazione lavorativa. Analoghe considerazioni riguardano i poteri di controllo della prestazione lavorativa dei dipendenti della società Multiservice, che risultano essere stati esercitati esclusivamente dalla committente. E' poi pacifico, poiché dedotto espressamente nel contratto d'appalto nonché confermato dai lavoratori in sede ispettiva, l'uso di macchinari di proprietà della Aguanno Costruzioni per lo svolgimento del servizio. Anche sotto questo aspetto, dunque, la appaltatrice non aveva alcun onere di procedere ad investimenti, né di organizzare mezzi specifici, non assumendo alcun rischio d'impresa.

Con riferimento al valore probatorio del verbale ispettivo, occorre rammentare che il più recente orientamento giurisprudenziale attribuisce a detto verbale un valore probatorio disomogeneo, ossia un triplice livello di attendibilità secondo i fatti che ne costituiscono oggetto: in particolare, per quanto qui rileva “(...) *b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, facendo fede fino a prova contraria, ammissibile qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni (...)*”(Cass. civ., sez. lav. 8 gennaio 2014, n. 166; Cass. sez. lav. 14 maggio 2014, n. 10427).

Nel caso di specie, le richiamate dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva assumono pieno valore probatorio, risultando attendibili in quanto precise, concordanti e rese nell'immediatezza dei fatti, sì da renderne superflua la loro ripetizione nel presente giudizio.

A fronte di ciò, la società opponente non ha fornito la prova contraria, atteso che gli scarni articolati di prova a tal fine dedotti in ricorso appaiono del tutto generici e valutativi



(e, dunque, inammissibili), apparendo peraltro insufficiente e smentita dalla realtà dei fatti, come descritta in sede ispettiva dai lavoratori stessi, la documentazione offerta agli atti del giudizio.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente non emerge infatti alcun margine di discrezionalità organizzativa in campo alla società appaltatrice, né alcuna differenza tra l'attività svolta dai dipendenti dell'impresa appaltatrice e quella resa, nelle altre zone non coperte dall'appalto, dai dipendenti della committente. Nessuna prova consente di accertare di quali beni la Multiservice disponesse per l'organizzazione del servizio con oneri a proprio carico. Va, infine, considerato un ultimo elemento rivelatore del carattere non genuino dell'appalto, di per sé assorbente, quale l'assenza del requisito tipico ed essenziale dell'appalto: il "rischio di impresa". La verifica della insussistenza del "rischio di impresa", tipico della fattispecie contrattuale dell'appalto, costituisce il sintomo evidente dell'assenza di reale autonomia in capo alla appaltatrice Multiservizi.

Si può quindi affermare che la Multiservice altro non ha fatto, se non soddisfare meri adempimenti formali, peraltro in forma limitata, dal momento che non risulta neppure aver ottemperato ai rispettivi oneri contributivi.

In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che *«l'operatività del divieto di somministrazione irregolare sussiste ogni qualvolta in capo all'appaltatore restino i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione, volta ad un risultato produttivo autonomo»* (Cass. n. 938 del 17 gennaio 2018; cfr. in termini, Cass. civ. sez. lav. 7.2.2017, n. 3178 e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Teramo n. 24 del 31 gennaio 2017).

Nel caso in scrutinio, come visto, manca un'effettiva organizzazione di mezzi necessari per l'espletamento del servizio da parte della società appaltatrice, non sussiste alcun effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo della Multiservice soc. coop. nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, non si ravvisa alcun rischio di impresa nell'esecuzione del servizio, il che, per ciò solo, preclude ogni possibilità di ravvisare i connotati richiesti dall'art. 29 d.lgs. 276/2003 e dall'art. 1655 c.c.



La fattispecie realmente integrata tra la Aguanno Costruzioni s.r.l. e la Multiservice soc. coop. è dunque da ricondurre non già nell'alveo del contratto di appalto, bensì in quello della somministrazione di manodopera.

In conseguenza del mancato soddisfacimento dei requisiti previsti ai fini della regolarità formale di tale contratto – ovverosia la forma scritta richiesta espressamente dall'articolo 33 del decreto legislativo 81/2015 – si configura una somministrazione irregolare di manodopera, la quale viene sanzionata dall'articolo 38 del predetto decreto legislativo con la nullità e la conseguente attribuzione alle dipendenze dell'utilizzatore dei lavoratori, ovvero la Aguanno Costruzioni s.r.l., che dovrà per l'effetto ottemperare ai conseguenti obblighi contributivi nella misura, non contestata, indicata nell'avviso di addebito opposto.

4. Sotto diverso aspetto, deve comunque rilevarsi che la richiesta contributiva dell'ente previdenziale nei confronti della società ricorrente trova ulteriore ed espresso fondamento nell'articolo 38 del suddetto decreto legislativo 276/2003, come modificato dal decreto legislativo 81/2015, il quale prevede che il committente è in solido responsabile con l'appaltatore, entro due anni dalla cessazione dell'appalto, per i trattamenti non solo retributivi ma anche contributivi.

5. Per tutte le superiori argomentazioni il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 2.000,00 oltre iva cpa e spese generali.

Così deciso in Trapani il 8.3.2019.

II GIUDICE

Dario Porrovecchio

